

## **TI\_GERICHTE 15.1998.211 vom 28. Juni 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-06-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1998.211](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.211)

FR: TI\_GERICHTE 15.1998.211 du 28 juin 1999

IT: TI\_GERICHTE 15.1998.211 del 28 giugno 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

#### **E. 2**

Citata dalla scrivente Camera per essere interrogata formalmente l'escussa non è comparsa. Dal verbale interno per le operazioni di pignoramento 4 novembre 1998, steso dall'UE e sottoscritto dalla debitrice, di cui alla narrativa fattuale sub B, emerge che \_\_\_\_\_ ha dichiarato di essere stata edotta che la dissimulazione di beni, l'arbitraria disposizione di oggetti pignorati e l'incompleta indicazione dei beni che le appartengono è punibile secondo gli art. 164, 169 e 323 n. 2 Codice penale. L'escussa ha poi dichiarato che le indicazioni contenute nel verbale sono esatte. Risultando pertanto dalle sue dichiarazioni che non vi sono né introito né beni patrimoniali pignorabili, l'UE di Lugano ha correttamente proceduto all'emissione dell'attestato di carenza di beni in oggetto. L'accertamento d'ufficio dei fatti avviene infatti nei limiti delle allegazioni delle parti e di quanto emerge oggettivamente dagli atti. In caso di dubbio sulla veridicità di tali dichiarazioni e della documentazione prodotta dalla debitrice, il ricorrente deve adire le vie penali, dal profilo esecutivo non essendovi mezzi coercitivi in tal senso, pur dovendo dar atto al creditore che vi sono elementi di sospetto sulla situazione reddituale dell'escussa. Va tuttavia rilevato che in caso di ulteriori pignoramenti, a \_\_\_\_\_, dal primo termine utile di disdetta dell'appartamento che occupa attualmente, verrà riconosciuto per l'affitto unicamente un importo di fr. 500.-- al mese, riscaldamento compreso, ritenuto che il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell'alloggio. Queste possono essere considerate completamente solo in conformità alla sua situazione familiare e nei limiti dell'uso locale. Alla debitrice deve tuttavia essere concesso un adeguato lasso di tempo per adattare questa spesa. Inoltre l'importo va messo in relazione con il reddito dell'escussa (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

#### **E. 3**

Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

**E. 4**

Intimazione: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello  
quale autorità di vigilanza Il presidente La  
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.